

Comune di Corno di Rosazzo

Provincia di Udine

COPIA Deliberazione nº 99

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2024

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di NOVEMBRE, nella Casa Comunale, alle ore 18:40, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello nominale, risultano:

		Presente/Assente
MOSCHIONI DANIELE	SINDACO	PRESENTE
D'OSUALDO MAURIZIO	VICE SINDACO	PRESENTE
PAOLONE SONIA	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
BASSO LORIS	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
BUTUSSI ALDO	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
PERSOGLIA MAILA	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE
LONGATO GIUSEPPE	COMPONENTE DELLA GIUNTA	PRESENTE

Assiste il Segretario sig. De Sabbata dott. Paolo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che sono da allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamati:

- L'art. 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che compete al Consiglio Comunale l'"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2024 le aliquote e tariffe dei tributi locali così come determinate dalle delibere/leggi di seguito indicate:

- Tariffe per il rilascio di copie di documenti delibera G.C. n. 4 del 18.01.2005;
- Servizio di notificazione atti delibera G.C. n. 136 del 12.09.2011;
- Addizionale Comunale Irpef delibera C.C. n. 53 del 28.12.2017;

Richiamata la nota Ausir del 10/09/2021 con la quale veniva comunicato che con deliberazione n. 363/2021/R/RIF dd 03.08.2021, l'ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, sulla base del quale dovranno essere validati Ausir stessa i PEF del servizio rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025.

PRESO ATTO delle modifiche all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 116 del 03/09/2020 e della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani);

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione di ARERA, l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con deliberazione n. 33 del 17/05/2022, ha validato e trasmesso (in data 27.02.2023) ai comuni serviti da A&T2000 S.p.A. il PEF 2023 per le singole gestioni;

ATTESO che il PEF per l'anno 2023, relativo alla gestione del Comune di Corno di Rosazzo, (Allegato F nella citata deliberazione dell'Assemblea Regionale di AUSIR n. 33 del 17/05/2022) è stato validato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 1,7% rispetto al PEF dell'anno precedente;

Dato atto che ARERA non ha ancora provveduto alla validazione del PEF 2024;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 27.04.2023 e ritenuto di dover confermare anche per l'esercizio 2024, nelle more della validazione del PEF 2024:

- per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l'anno 2024 la mappa tariffaria per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l'anno 2023 "Allegato C" di cui alla delibera di Consiglio n°17/2023 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti "Allegato B" allegati alla sopra citata deliberazione per un valore complessivo pari a € 300.360,00 (I.V.A. esclusa);
- di definire, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI puntuale, le tariffe per i "servizi supplementari su richiesta dell'utenza manifestazioni e sagre" e "servizi supplementari su richiesta dell'utenza listino prezzi" così come da allegati prospetti "Allegato D" e "Allegato E" di cui alla delibera di Consiglio n° 17/2023;

Di dare atto che con delibera di Giunta n. 93 del 30.10.2023 è stato aggiornato il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (parte generale e norme tecniche di attuazione) ai sensi di:

- D. Lgs 116/2020 a modifica del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale),
- Piano regionale di gestione rifiuti (Aggiornamento 2022 e relativi Allegati, approvato con d.p.reg n. 088/Pres. Del 15 luglio 2022)
- Disposizioni sulla trasparenza da parte di ARERA (TITR, Delibera Arera n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 e succ. integr.)
- Disposizioni sulla qualità dei servizi da parte di ARERA (TQRIF, Delibera Arera n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 e succ. intregr.)
- Decreto n. 266 del 29/12/2016 sul compostaggio di comunità
- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

che non impatta direttamente sulle tariffe e che verrà ratificata al primo Consiglio Comunale utile;

Richiamata la L. 160/2019 art. 1 e in particolare i commi 756 e 757 vigenti a livello nazionale che prevedono l'obbligo di pubblicare sul portale specifico la tabella delle aliquote generata secondo il programma predisposto dal portale stesso;

Preso atto che nel percorso di federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge Costituzionale 31 gennaio 1963 N° 1 (Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale n° 17 del 14/11/2022 ha Istituito l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione, per il territorio regionale dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che dal portale del Federalismo Fiscale è attiva la funzione per poter generare l'allegato di cui ai commi 756 e 757 vigenti a livello nazionale e richiamati dalla Legge regionale 17/2022 all'art. 14 circa l'obbligo di pubblicazione per gli enti locali soggetti ad imposta IMU mentre non è attivo a livello nazionale una funzione parallela per gli enti locali che applicano una diversa imposizione tributaria sull'imposta immobiliare;

Dato atto, pertanto, allo stato attuale non è possibile generare attraverso il portale la tabella delle aliquote;

Si rimanda, pertanto, a successiva deliberazione per la sua formale approvazione, vista anche la risoluzione Mef n°1/df del 18/02/2020 (la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756);

Dato che in data 10.11.2023 è pervenuta alla Regione FVG la circolare n. 4/STL/2023 che chiarisce che il decreto MEF di data 7 luglio 2023 non trova applicazione per i comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere dell'approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023;

Dato atto quindi che si applicano le consuete modalità allegando il prospetto in uso (Allegato A);

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 58 del 28.12.2022 e n. 23 e 24 del 14.07.2023; Ritenuto pertanto di confermare le aliquote e le esenzioni in esse deliberate;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f); Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2024 le aliquote e tariffe dei tributi locali così come determinate dalle delibere/leggi di seguito indicate:

- Tariffe per il rilascio di copie di documenti delibera G.C. n. 4 del 18.01.2005;
- Servizio di notificazione atti delibera G.C. n. 136 del 12.09.2011;
- Addizionale Comunale Irpef delibera C.C. n. 53 del 28.12.2017;
- 2) per l'imposta ILIA, in sostituzione dell'IMU, di confermare aliquote e esenzioni così come da deliberazioni n. 58 del 28.12.2022 e n. 23 e 24 del 14.07.2023 come da allegato (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
- 3) di dare atto che dal portale del Federalismo Fiscale è attiva la funzione per poter generare l'allegato citato dai commi 757,767,762 e 763 della legge n. 160/2019, per gli enti locali soggetti ad imposta IMU mentre non è attivo a livello nazionale una funzione parallela per gli enti locali che applicano una diversa imposizione tributaria sull'imposta immobiliare;
- 4) di dare atto che la Regione FVG con circolare n. 4/STL/2023 chiarisce che il decreto MEF di data 7 luglio 2023 non trova applicazione per i comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere dell'approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023;
- 5) di dare atto che si applicano, pertanto, le consuete modalità allegando il prospetto in uso (Allegato A);
- 6) per la TARI di confermare anche per l'esercizio 2024:
- per la copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l'anno 2024 la mappa tariffaria
 per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale per l'anno 2023 "Allegato C" di cui alla delibera di Consiglio n°
 17/2023 sulla base del prospetto dei costi riconosciuti "Allegato B" allegati alla sopra citata deliberazione per un valore complessivo pari a € 300.360,00 (I.V.A. esclusa);
- di definire, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI puntuale, le tariffe per i "servizi supplementari su richiesta dell'utenza manifestazioni e sagre" e "servizi supplementari su richiesta dell'utenza listino prezzi" così come da allegati prospetti "Allegato D" e "Allegato E" di cui alla delibera di Consiglio n° 17/2023;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Corno di Rosazzo

Provincia di Udine

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2024

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 13/11/2023

IL RESPONSABILE DOTT.SSA GABRIELLA SANDRINI

Comune di Corno di Rosazzo

Provincia di Udine

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aliquote e tariffe dei tributi locali per l'anno 2024

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 13/11/2023

IL RESPONSABILE F.TO DOTT.SSA GABRIELLA SANDRINI Il Presidente F.to Moschioni Daniele Il Segretario F.to De Sabbata dott. Paolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

preto	si attesta che la presente deliberazione viene affissa, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. n.21/2003, all'albo prio per 15 giorni consecutivi dal 17/11/2023 e contestualmente comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, della n.21/2003, ai capigruppo consiliari.
	Il Responsabile della Pubblicazione F.to Arch. Marco Marson
	ttesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di sione.
	Il Responsabile della Pubblicazione F.to Arch. Marco Marson
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La p	resente deliberazione:
[]	è divenuta esecutiva in data
[X]	è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
	Il Segretario F.to De Sabbata dott. Paolo
Copi	ia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 17	7/11/2023 L'addetto di Segreteria Arch. Marco Marson

ALIQUOTE I.L.I.A. 2024

RIF.TO NORMATIVO	ALIQUOTA	FATTISPECIE	DETRAZIONE	RIDUZIONE
		ALIQUOTA ORDINARIA: altri fabbricati, aree edificabili e altri		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 6- 8	9,2 per mille	fabbricati		
		ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A1, A8 e A9 e		
		relative pertinenze (massimo 3, una per ciascuna cat. C/2, C/6 e		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 1	5,6 per mille	C/7)	€ 200,00	
		PRIMO fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione	,	
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 2	9,2 per mille	principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 4	1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		
		FABBRICATI ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o		
		assimilata di cui all'art. 4 ed ulteriori rispetto a quelli di cui al c. 2		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 3	9,2 per mille	della L.R. 17/2022		
	37 <u>2</u> pere	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA		
	ESENTI	COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (FABBRICATI MERCE) fintanto		
L.R. 17/2022 - art. 11 – c. 1/h		che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso		
		locati		
L.R. 17/2022 - art. 8 – c. 1/a-b	9,2 per mille	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI / IMMOBILI STORICI		Riduzione del 50%
2.11. 11/2022 dri. 0 0. 1/d 5	9,2 per mille	TABLET OF TWO DELT OF THE OFFICE		Locazione con contratto a canone
		ABITAZIONI LOCATE		concordato: imposta ridotta al 75% ai
L.R. 17/2022 - art. 10 – c. 1				sensi dell'art. 1 c. 760 della L.
				160/2019
		FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA DI CAT.		100, 2023
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 7	8,8 per mille	D		
	3/3 ps:	FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA DIVERSI		
L.R. 17/2022 - art. 9 – c. 7	9,2 per mille	DALLA CAT. D		
	1	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale diversa da A1, A8		
L.R. 17/2022 - art. 11 – c. 1/a	ESCLUSA	e A9 (immobili di lusso) e relative pertinenze		
		Unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o		
		disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o		
	ESENTE	sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la		
L.R. 17/2022 - art. 15 – c. 1/f		stessa non risulti locata		
	9,2 per mille	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo con		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato
		contratto di comodato regolarmente registrato ai parenti in linea		
		retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione		
L.R. 17/2022 - art. 8 – c. 1/c		principale		registrato
	1	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case		
	esenti se assegnati /	popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque		
	non assegnati: 9,2 per	denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le		
I millo I		relative pertinenze.	€ 200,00	
		·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
L.R. 17/2022 - art. 12 – c. 1/c	ESENTI	TERRENI AGRICOLI		